



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.17/2010 DEL 13/09/2010

"PIANO DI RIENTRO 2010-2012. ADEMPIMENTI"





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

CODICE CIFRA AOS/SDL/2010/00001

OGGETTO: SDL "Piano di Rientro 2010-2012. Adempimenti."

Relazione

In data 28 luglio corrente anno presso il Ministero della salute è stato concordato con i componenti del tavolo tecnico rappresentanti il Governo, il Piano di rientro anni 2010-2012 presentato dalla Regione Puglia, nei termini stabiliti dalla legge, al fine della sottoscrizione dell'Accordo di cui all'art.1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In data 29 luglio la sottoscrizione dell'Accordo è stata rinviata da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio dei Ministri, con decreto legge 5 agosto 2010 n. 125, ha prorogato al 15 ottobre 2010 la stipula dell'Accordo di cui all'art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n.311 corredato del relativo Piano di rientro. Con lo stesso decreto ha concesso alla Regione di integrare, entro il 30 settembre 2010 la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula dell'accordo nei termini sopra riportati.

Con nota a firma del Ministro dell' economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, indirizzata al Presidente della Regione Puglia, trasmessa via fax il 5 agosto 2010, in merito agli adempimenti che la Regione deve mettere in atto al fine di porre il Governo in condizione di sottoscrivere l'accordo stesso, sono state fornite le seguenti indicazioni:

"a) la redazione di un Piano di rientro che deve comprendere, rispetto alla versione già esaminata, il seguente contenuto, da inviare entro e non oltre il prossimo 30 settembre:

1. il programma analitico che contenga i dettagli dell'operatività degli interventi da effettuarsi per la realizzazione degli obiettivi individuati
2. il provvedimento relativo al conferimento al servizio sanitario regionale delle risorse di bilancio regionali nella misura idonea a conseguire gli obiettivi previsti nel Piano;
3. i provvedimenti concernenti le misure sul personale previste nel Piano di rientro, con particolare riferimento al blocco del turn over;
4. i provvedimenti in materia di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati, adeguandoli alla normativa nazionale in materia, prevedendo l'eliminazione del riconoscimento della produzione eccedente il tetto di spesa;
5. la previsione dell'adozione, da parte della Regione entro 30 novembre 2010 dei provvedimenti relativi al riordino della rete ospedaliera nonché la modifica delle leggi regionali in materia di tetti di spesa ed accordi contrattuali adeguando le stesse alle normative nazionali vigenti.



b) l'impegno di codesta regione, con riferimento alle leggi regionali 25 febbraio 2010 recante " Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" e 27 novembre 2009, n27 recante" Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche".

1. a sospendere, entro il prossimo 6 agosto, i procedimenti amministrativi di attuazione delle stesse;
2. a sospendere, entro il prossimo 30 settembre, con legge regionale le medesime, per le parti impugnate dal Governo nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010 e del 22 gennaio 2010;
3. a non emanare ulteriori provvedimenti anche legislativi riguardanti la medesima materia oggetto delle citate leggi 4/2010 e 27/2009;
4. ad integrare il Piano di rientro con le necessarie misure compensative sul piano finanziario, qualora la Corte Costituzionale emanasse una sentenza favorevole a codesta regione.

c) ad accettare anche in dipendenza di quanto sopra, la rimodulazione dei fondi a qualunque titolo trasferiti dallo Stato;

d) al controllo di tutto quanto sopra."

Per quanto sopra, il presente disegno di legge dà attuazione alla richiesta del sopraccitati Ministri effettuata con la nota sopra richiamata, disciplinando:

- all'art.1 la sospensione degli articoli delle leggi regionali n. 27/2009 e n. 4/2010 oggetto di impugnativa alla Corte Costituzionale.
- all'art.2 il blocco delle assunzioni da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per la copertura dei posti resisi vacanti negli anni di vigenza del Piano di Rientro.
- all'art.3 il divieto per gli erogatori privati accreditati di superare i tetti di spesa stabiliti con gli accordi contrattuali in attuazione della normativa nazionale vigente.

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della L.R. n. 28/01.

L' Assessore

(Prof. Tommaso Fiore)






REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

CODICE CIFRA AOS/DDL/2010/000

OGGETTO: S.D.L. "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti".

Articolo 1

(Sospensione effetti art. 1 L.R. 27/2009, artt. 2, commi 1 e 2, art. 13, art. 15, art. 16 commi 1 e 2., art. 17, art. 19, commi 1, 6 e 8, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, art. 26, art.30 L.R. 4/2010)

1. Fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte Costituzionale sono sospesi gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 e degli artt. 2, commi 1 e 2, art. 13, art. 15, art. 16 commi 1 e 2., art. 17, art. 19, commi 1, 6 e 8, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, commi 1, 4, 5 e 6, art. 26, art.30, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, fermo restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati, in attuazione delle norme di cui al presente articolo, alla data del 6 agosto 2010.



Articolo 2 (Blocco turn-over)

1. Per gli anni 2010-2011-2012 è fatto divieto ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dall' entrata in vigore della presente legge.
2. E' consentita, ai fini della copertura dei posti vacanti di cui al comma precedente e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, co. 71 della Legge 191/2009, la mobilità tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.
3. In caso di comprovata necessità ed urgenza, accertata l'impossibilità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con il personale in servizio anche attraverso le procedure di mobilità di cui al comma precedente, la Giunta Regionale autorizza il Direttore generale, in deroga al blocco del turn-over di cui al comma 1



procedere alle assunzioni necessarie, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, co. 71 della Legge 191/2009.

4. I provvedimenti di Giunta Regionale di cui al comma 3 sono trasmessi ai Ministeri competenti per gli adempimenti connessi al Piano di rientro.
5. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 3
(Tetti di spesa)

1. In attuazione dei commi 2 lett. e-bis e 2 quater dell'art.8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente, e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente.
2. E' vietata l'erogazione e la relativa remunerazione di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa di cui al comma precedente.

L'Assessore
alle Politiche della Salute
(Prof. Tommaso Fiore)

